



Comune di Lastra a Signa

(Città Metropolitana di Firenze)

**Alla Ragioneria
Al Segretario Generale
Alla Segreteria del Sindaco
Via pec/protocollo**

Oggetto: RISCONTRO RICHIESTA RAGIONERIA RICOGNIZIONE PERIODICA DEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30D.LGS. 201/2022 -

In riferimento alla richiesta in oggetto e alla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022, si rileva il Settore 1 "Servizi Affari Generali e al cittadino" non abbia proceduto ad affidamenti e/o alla gestione di servizi pubblici di rilevanza economica in quanto non rientranti nelle attività di competenza del Settore.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore 1

Enrico Tirati

Firmato Digitalmente

Lastra a Signa, li 10/12/2024

COMUNE DI LASTRA A SIGNA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

**SETTORE 2
SERVIZI DI FORMAZIONE DELLA PERSONA**

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2024
REDATTA A CURA DEL RESPONSABILE SETTORE 2
DOTT.SSA ELENA FALLENÌ

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Sono da ritenersi, in prima approssimazione, servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica i servizi rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non arete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 201 del 2022” nello specifico tra gli altri:

- Impianti Sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.Lgs n. 201/2022);
- Trasporto scolastico

Entrambi di competenza del Settore 2 “Servizi di Formazione della Persona” (Servizi Pubblica Istruzione, Servizi educativi, Sport).

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

I servizi di interesse generale designano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico, poiché considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche. Sotto questa voce si ritrovano sia attività di servizio non economico (Sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale etc.) che attività di interesse economico generale. Può definirsi servizio di interesse generale l'attività economica di produzione di beni e servizi diretta ai cittadini, assoggettata ad obblighi di pubblico servizio, finalizzata al perseguimento di interesse generale (coincide con SPL) con corrispettivo o meno.

Esistono due categorie di SPL:

con rilevanza economica- servizi che permettono, nella gestione degli stessi, una copertura tra costi e ricavi

senza rilevanza economica- servizi che non consentono una copertura dei costi e in caso di gestione indiretta gli enti devono provvedere a risarcire direttamente il gestore.

Deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste una redditività, almeno potenziale ed una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico più o meno ampie, dell'attività in questione.

Deve ritenersi privo di rilevanza economica quello che per sua natura o per vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza.

Possono definirsi SPL Servizi Pubblici Locali privi di rilevanza economica (servizi che non consentono la copertura dei costi) molti tra i servizi pubblici a domanda individuale, con particolare riferimento a quelli attinenti al Settore 2 "Servizi di Formazione della Persona" del Comune di Lastra a Signa:

- Servizi asili nido comunali
- Servizi di refezione scolastica

Il servizio di refezione scolastica rientra tra gli interventi attuativi del **Diritto allo Studio** di cui all'art. 327 del D. Lgs 297/1994, la cui competenza amministrativa è attribuita agli Enti Locali ai sensi dell'art. 45 del DPR 616/1977. Spetta dunque al Comune garantire ex. Lege, il servizio di ristorazione scolastica, che si connota come un vero e proprio momento educativo all'interno dell'attività scolastica e non come un momento meramente assistenziale di quest'ultima. Il Comune di Lastra a Signa garantisce, in conformità alla normativa sul diritto allo studio l'erogazione del servizio di ristorazione all'utenza delle scuole primarie, delle scuole dell'infanzia e degli asili nido del territorio, inoltre provvede mediante il servizio di ristorazione a fornire i pasti per i dipendenti e per gli utenti anziani che richiedono i pasti a domicilio. Il servizio di ristorazione comunale pertanto rientra nell'ambito dei servizi Istituzionali attribuiti dalla legge alla competenza del Comune, di cui all'art. 10 comma 1 del D.lgs n. 201/2022.

Si tratta di un servizio preesistente e non di un servizio pubblico locale di nuova istituzione, che viene erogato mediante l'affidamento di un contratto di appalto che garantisca un controllo più intenso da parte dell'Amministrazione, che ha previsto determinati standard di

qualità degli alimenti, puntando soprattutto sul Biologico e la filiera corta, in un ottica di miglioramento della qualità della fornitura delle materie prime.

Il servizio di ristorazione comunale è un servizio pubblico il cui costo è a carico del Bilancio Comunale a copertura totale. Parte dei costi connessi al servizio sono sostenuti attraverso le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe da parte degli utenti. Ove le tariffe applicate all'utenza sono inferiori rispetto al costo reale del pasto, anche in ragione della situazione economica dell'utente, la differenza relativa al costo del pasto è a carico delle risorse del bilancio comunale.

Il nido d'infanzia è un servizio di carattere educativo e sociale, rivolto ai bambini di età compresa fra i 6 mesi e i 36 mesi senza distinzione di sesso, con particolare attenzione verso bambini diversamente abili e per le situazioni di particolare disagio sociale, nel rispetto degli orientamenti contenuti nella legge regionale 26.7.2002 n. 32 e nel nuovo Regolamento Regionale 30/7/2013 n. 41R, integrandosi con le disposizioni più generali contenute in altre leggi nazionali e regionali per la parte che ha specifico riferimento all'infanzia e all'adolescenza; in particolare con la L.R. n. 53/81 "diritto allo studio, L.R. n. 41/2005 "organizzazione dei servizi socio educativi e sanitari", con Legge nazionale n. 285/97 "Diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".

La prima novità introdotta dal nuovo Regolamento regionale n. 41/2013 è il concetto di "sistema integrato dei servizi", al quale afferiscono i nidi d'infanzia ed i servizi integrativi.

L'offerta educativa pubblica è fornita dalla amministrazione comunale in forma indiretta tramite appalto a gestore privato o appartenente alla cooperazione sociale. L'offerta educativa pubblica è basata sul parametro della quantità e della qualità secondo gli standard regionali.

I dati sulla quantità mettono in evidenza la consistenza di utenza distinta per fasce di età e tipologia, mentre i dati qualitativi sono identificabili nel piano di offerta formativa dell'ente o soggetto gestore.

Il nido d'infanzia, in sintonia con la legislazione nazionale e regionale vigente, attua dunque un servizio educativo e sociale, che integrando l'opera della famiglia, accoglie i bambini della fascia d'età indicata favorendone un equilibrato sviluppo psico-fisico e sociale, mediante l'aiuto allo sviluppo delle proprie potenzialità, l'acquisizione di abilità e conoscenze, nonché di dotazioni affettive e relazionali, utili per costruire un'esperienza di vita ricca e armonica. Il nido rivolge quindi la propria attenzione sia al bambino che alla famiglia proponendo ai

genitori o esercenti la responsabilità genitoriale un'esperienza educativa in un contesto esterno a quello familiare, con il supporto di personale qualificato.

La misura regionale Toscana NIDI GRATIS opera, in sinergia con la misura c.d. "Bonus nido nazionale" erogato da INPS, prevedendo l'applicazione di uno sconto regionale alla quota della retta della famiglia, da applicarsi alla parte eccedente il contributo rimborsabile da INPS, fino ad un massimo di 527,27 per ciascuna mensilità da settembre 2023 a luglio 2024, per i nuclei familiari con ISEE fino a € 35.000,00. Con Atto di Giunta Comunale n. 34 del 18/4/2023 è stato deliberato di accorpate, senza modificarle, le tariffe mensili e giornaliere del servizio asili nido, precedentemente approvate con propria Deliberazione n. 135/2021, in un' unica tariffa mensile omnicomprensiva, adeguandole secondo le indicazioni contenute negli atti regionali e coordinandole con la misura regionale NIDI GRATIS.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE: GESTIONE

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Nel caso di gestione degli impianti sportivi comunali, si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell'art. 112 del Dlgs n. 267/2000, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport, che unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume un ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo della salute dei cittadini, ma anche per la vita sociale della comunità. La distinzione tra servizi "Economici" e "non economici" va letta alla stregua della terminologia delle fonti euro-unitarie, differenziando i servizi renumerativi da quelli non renumerativi, vale a dire i servizi che abbiano o meno la possibilità di coprire i costi di gestione attraverso i corrispettivi dell'attività in ambito concorrenziale. Il servizio di interesse generale è "non economico" ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 del Codice dei Contratti pubblici ex dlgs 50/2016 quando non può essere fonte di renumerazione perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto. Per gli impianti sportivi la redditività deve essere apprezzata caso per caso con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'Ente Locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della Gestione, ai relativi costi ed oneri manutentivi, alla struttura tariffaria (libera o imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc..

Per l'affidamento degli impianti non aventi rilevanza economica, si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico ovvero della relativa gestione, sottratta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, in coerenza con la previsione dell'art.164 c. 3, ex dlgs 50/2016 e art. 176 nuovo codice Dlgs 36/2023 a meno che l'Ente Locale non preferisca fare ricorso all'appalto di servizi .

Con Deliberazione di Giunta n. 1 del 05/01/2021 sono stati approvati gli indirizzi negli obiettivi di gestione degli impianti sportivi dando atto che gli impianti sportivi sottoelencati sono privi di rilevanza economica:

- 1. Campo sportivo Ginestra*
- 2. Campo Sportivo Malmantile, Palestra scolastica, palestra di Malmantile*
- 3. Campo Sportivo La guardiania*
- 4. Campo Sportivo da baseball.*

Trattasi di impianti monoutenza, ossia utilizzati in prevalenza per loro natura, da un solo soggetto sportivo, oltre alla palestra scolastica attigua ad uno di essi.

Il resto degli impianti sportivi:

- 1. Palestra polifunzionale (Palazzetto dello Sport) in via dello Stadio*

2. *Stadio di calcio con annessi impianti accessori*
3. *Due campi polifunzionali calcetto e tennis*
4. *Centro Polivalente Piscina Solarium*
5. *Palestra del Centro Sociale*
6. *Palestra Polifunzionale presso Ipercoop*
7. *Palestra scolastica presso scuola media L. da Vinci e area per attività motoria all'interno del plesso Primaria SMAC,(le quali non rientrano nella rilevazione prevista ai sensi dell'art. 30 DLGS 201/2022), rientrano nel contratto di servizio per la gestione degli impianti sportivi comunali rep. n. 119/2015, stipulato tra il Comune di Lastra a Signa e l'attuale SSD Iride arl con scadenza 31/12/2030.*

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- ☐ Oggetto: “ Contratto di Servizio per la gestione degli impianti sportivi comunali” rep. n. 119/2015
- ☐ Contratto sottoscritto in data 20/10/2015 - durata: 15 anni – scadenza 31/12/2030;
- ☐ valore complessivo e su base annua del servizio affidato: corrispettivo economico in seguito a modifica contrattuale adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 17/12/2020 di € 57.446,77,00 al netto dell'iva su base annua rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
- ☐ criteri tariffari: Alla Società spettano i corrispettivi derivanti dall'applicazione delle tariffe così come approvate con deliberazione di Giunta n. 77 del 26/05/2015 e successiva deliberazione di Giunta n. 63 del 06/06/2023;
- ☐ principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Finalità del contratto di servizio rep. n. 119/2015 è quella di promuovere e consolidare un sistema gestionale coerente con le linee di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, all'interno di un contratto in cui sia data preminenza e rilevanza a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, assicurando il livello della qualità dei servizi erogati, soprattutto in termini di qualità percepita.

In particolare, il Comune di Lastra a Signa intende perseguire le seguenti finalità che considera di rilevante interesse pubblico:

- a. concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregate consentite dagli impianti sportivi;
- b. dare piena attuazione all'art. 3 dello Statuto comunale nel valorizzare tutte le forme associative e cooperative e, in particolare, quelle sportive operanti nel territorio comunale;

- c. realizzare una gestione dei servizi che permetta la collaborazione di soggetti, quali Società ed associazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi stessi;
- d. favorire le attività sportive, culturali, sociali, promozionali e ricreative della popolazione con particolare riferimento alle fasce giovanili ed anziane e l'uso ordinato delle attrezzature ed impianti da parte di tutte le entità sportive operanti nel territorio;
- e. ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti sportivi.

In particolare sono affidate alla Società le seguenti attività:

- a) la gestione degli impianti e degli spazi attrezzati per le attività sportive oltre agli edifici ed infrastrutture di pertinenza esistenti nel Comune di Lastra a Signa provvedendo alla regolamentazione dell'utilizzo, alla riscossione delle tariffe, alla cura, sorveglianza e alla manutenzione degli stessi, nonché alla gestione dei relativi impianti e a quanto altro necessario per la gestione ove materialmente possibile, in quanto non gestiti in altra forma dall'Ente. In quest'ultimo caso i relativi costi sostenuti dall'Ente dovranno essere rimborsati dalla Società, previa rendicontazione;
- b) la promozione delle attività sportive nel territorio comunale riferite agli impianti in gestione e l'organizzazione di corsi di formazione fisico-sportiva, di manifestazioni e spettacoli sportivi, campionati, gare anche ufficiali, in collaborazione con le competenti Federazioni del CONI o con i competenti organismi di enti di propaganda e/o di promozione sportiva legalmente riconosciuti;
- c) la promozione ed organizzazione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati interessati, di attività ricreative, sociali e culturali o comunque di interesse collettivo nell'ambito del territorio comunale, attraverso l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle strutture per il tempo libero;
- d) lo svolgimento di attività editoriali in campo sportivo;
- e) la conclusione di contratti di sponsorizzazione.

Gli impianti e attrezzature dovranno essere principalmente utilizzati per fini sportivi e formativi. Gli impianti potranno essere utilizzati anche per manifestazioni culturali, ricreative, sociali, politiche e religiose o comunque di interesse collettivo, previo accordo con il Comune. Alla Società spettano i corrispettivi derivanti dall'applicazione delle tariffe, dai contratti di gestione e di ogni altro corrispettivo derivante e afferente la gestione del servizio affidato, nonché le eventuali contribuzioni che potessero essere erogate da privati ed Enti.

Le tariffe sono stabilite dal Comune con deliberazione di Giunta n. 63 del 06/06/2023 per

tutta la durata dell'affidamento del servizio, tenuto conto del tipo di disciplina, del tipo di impianto, del tipo di utilizzazione richiesta (per allenamenti ovvero per manifestazioni sportive o gare, per altro) e delle fasce di utenza.

Le utenze relative ai servizi affidati (energia elettrica/acqua/telefono), compresa la Tari, sono a carico della Società, che pertanto deve provvedere alle relative volturazioni. La gestione complessiva del calore (gas-metano) negli impianti resta di competenza del Comune, ad esclusione della Piscina Comunale Solarium che è invece a carico della Società. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile la volturazione, il Comune emette apposite note di debito per la parte di utenze a carico del soggetto gestore.

Per la concessione d'uso degli impianti sportivi la Società paga al Comune un canone annuo stabilito, in via equitativa, in € 2.000,00 (tremila/00) oltre Iva, rivalutato annualmente secondo l'aumento istat.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

soggetti affidatari:

- ☐ IRIDE S.S.D.A.R.L. contratto di servizio per la gestione degli impianti sportivi rep. n. 119/2015
- ☐ A.S.D. POLISPORTIVA MALMANTILIA convenzione affidamento in gestione impianto sportivo di Malmatile rep. n. 885/2021
- ☐ LANCERS BC ASD convenzione affidamento in gestione impianto sportivo porto di mezzo destinato alla disciplina del baseball rep. 880/2021
- ☐ A.S.D. Lastrigiana convenzione affidamento in gestione impianto sportivo La Guardiania rep. n. 883/2021
- ☐ POLISPORTIVA GINESTRA FIORENTINA A.s.d. convenzione affidamento in gestione impianto sportivo Ginestra F.na rep. n. 887/2021

Modalità di affidamento:

Con Deliberazione di Consiglio n. 46 del 12/6/2015 si è proceduto ad affidare alla Società Iride srl fino al 31/12/2030 il servizio di gestione degli impianti sportivi comunali, in considerazione del fatto che la Società fosse controllata dal Comune per il 51% e oltre l'80% dei servizi svolti dalla medesima fossero commissionati dall'Ente, procedendo pertanto, preso atto della relazione ai sensi dell' art. 34 DL 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, ad affidamento "in house providing". In data 20/10/2015 si procedeva a stipulare apposito

contratto di servizio per la gestione degli impianti sportivi rep. n. 119/2015 per la durata di anni 15 con scadenza al 31/12/2030.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/09/2017 avente ad oggetto la rilevazione straordinaria delle partecipazioni ex. Art. 24 Dlgs n. 175/2016 si individuava la dismissione della partecipazione della Società Iride srl. Con Deliberazione n. 67 del 15/11/2028, è stata approvata la dismissione delle quote, tenendo conto del contratto di servizio con scadenza 31/12/2030, visto l'art. 3 bis c. 2bis D.L. n. 138 del 13/08/2011 secondo cui nel contemplare anche l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali prevede che l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste.

Dato atto che in data 25/9/2020 tramite Verbale di Assemblea straordinaria rep. n. 41.282 Iride srl ha provveduto ad adeguare lo Statuto al fine di far assumere alla società la veste di Società Sportiva Dilettantistica ARL ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002, escludendo ogni scopo di lucro, si prefigge di valorizzare e diffondere la pratica dello sport dilettantistico nell'ambito di ogni disciplina sportiva riconosciuta dal CONI.

Il Comune di Lastra a Signa, Con D.C.C. n. 94 del 17/12/2020 ha modificato il contratto previgente di gestione degli impianti sportivi a favore della società Iride SSD ARL rep. n. 119/2015 togliendo alla medesima società gli impianti considerati monoutenza, dando atto della non rilevanza economica, come esplicitato nella Deliberazione di Giunta n. 1 del 05/01/2021.

Attesa l'impossibilità di gestione in economia dei suddetti impianti l'amministrazione comunale ha disposto tramite D.C.C. n. 94/2020 espressamente di procedere all'affidamento di concessione degli impianti monoutenza tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi a Legge Regionale n. 21/2015 "Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti Pubblici territoriali della Toscana" e ai sensi del Regolamento per la Gestione degli impianti sportivi comunali approvato con D.C.C. n. 108 del 18/12/2019.

Ai sensi della citata D.C.C. n. 94 del 17/12/2020 sono rimasti in gestione alla Società Iride SSD ARL i seguenti impianti:

Palestra polifunzionale (Palazzetto dello Sport) in via dello Stadio

Stadio di calcio con annessi impianti accessori

Due campi polifunzionali calcetto e tennis

Centro Polivalente Piscina Solarium

Palestra del Centro Sociale

Palestra Polifunzionale presso Ipercoop

Palestra scolastica presso scuola media L. da Vinci e area per attività motoria all'interno del plesso Primaria SMAC, le quali non rientrano nella rilevazione prevista ai sensi dell'art. 30 DLGS 201/2022.

Dal 01/10/2022 a seguito di disposizione di Deliberazioni di Giunta n. 148/2021 e n. 119/2022 ha preso avvio la gestione sperimentale della piscina coperta invernale per un periodo di 8 mesi annuali. La gestione sperimentale invernale è proseguita da ottobre 2023 e si è conclusa nell'anno 2024. L'apertura sperimentale della piscina considerando il notevole aumento iniziale delle spese di gestione ha previsto l'erogazione di anticipazioni di corrispettivi economici negli anni 2022/2023 e 2023/2024 pari a € 72.469,13 al netto dell'Iva che sono stati sufficienti alla copertura delle spese di avvio della nuova gestione a fronte dei dati consuntivi 2022/2023 e 2023/2024. A seguito della rendicontazione della gestione sperimentale con determinazione n. 870 del 29/10/2024 si è preso atto della conclusione definitiva positiva della gestione sperimentale della piscina coperta Solarium durante il periodo invernale per le annualità 2022/2023 e 2023/2024 senza necessità di ricalcoli di corrispettivi per gli anni futuri.

Normativa di riferimento:

art. 90 L. 289/2002 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica"

Legge Regionale n. 21/2015 "Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti Pubblici territoriali della Toscana"

Regolamento per la Gestione degli impianti sportivi comunali approvato con D.CC. n. 108 del 18/12/2019

D.Lgs n. 36/2021

Conclusioni:

Si evidenzia che per garantire l'apertura e il funzionamento degli impianti è previsto un corrispettivo annuale da parte del Comune di € € 57.446,77,00 al netto dell'iva su base annua rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, in base agli accordi contrattuali previsti dalla Deliberazione CC n. 94/2020 senza il quale non sarebbe possibile garantire il

servizio pubblico secondo le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale. Pertanto si evidenzia che nella situazione attuale degli impianti comunali sussiste la scarsa remuneratività della gestione.

B) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE: TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto scolastico nel Comune di Lastra a Signa viene gestito in economia.



FALLENI
ELENA
13.12.2024
09:03:31
GMT+01:00



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

**Preg.mo
Segretario Generale**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 D.LGS.
201/2022**

La sottoscritta dott.ssa Cristina Fucini, in qualità di Responsabile del Settore 3 – Servizi economico-finanziaria

DA ATTO

che, ai fini della ricognizione ex art. 30 d. lgs. 201/2022, alla data odierna, il Settore 3 non ha in essere affidamenti a terzi di servizi pubblici locali.

Lastra a Signa, 12/12/2024

Il Responsabile del Settore 3
Dott.ssa Cristina Fucini

COMUNE DI LASTRA A SIGNA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

***RIFERITA AL SETTORE 7
SERVIZI DI CURA E SVILUPPO DELLA PERSONA***

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2024

In considerazione che l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, definisce "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Per quanto di pertinenza al Settore 7 tenuto conto di una iniziale interpretazione della norma, al 31/12/2023 sono stati inclusi nella definizione di cui sopra i seguenti servizi:

1. Cinema teatro delle arti
2. Progetto sperimentale "un'assistenza in più" presso centro sociale residenziale

Da una più attenta analisi della normativa e considerato che :

Ai sensi del decreto legislativo 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" i **servizi individuati** come servizi pubblici locali di interesse economico generale non a rete, sono:

- impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
- luci votive;
- trasporto scolastico.

Sono da intendersi servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete:

- la distribuzione dell'energia elettrica
- la distribuzione del gas naturale
- il servizio idrico integrato
- la gestione dei rifiuti urbani
- il trasporto pubblico locale

Sono esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica ed a questa categoria sono generalmente riconducibili i servizi sanitari, sociali, socioassistenziali e culturali.

Si rileva che nell'ambito del Settore 7 Servizi di cura e sviluppo della persona, non sono presenti i servizi oggetto della ricognizione di cui all'art. 30 D.lgs. n° 201/2022

Il Responsabile Settore 7
Servizi di cura e sviluppo della persona
Dr.ssa Leonora Biotti

BIOTTI
LEONORA
12.12.2024
13:35:20
GMT+02:00





COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

----- ~ -----
Sportello Unico Attività Produttive
suap@comune.lastra-a-signa.fi.it

Lastra a Signa, 10/12/2024

SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA
FARMACIA COMUNALE - RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

Di seguito si riportano i servizi pubblici locali a rilevanza economica individuati nel Settore N.4:

Servizio	Modalità di affidamento	Soggetto erogatore	Soggetto a regolazione Autorità nazionale/lo- cale
Farmacia comunale	selezione ad evidenza pubblica	Farmapiana s.p.a.	no

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE:

Si tratta della gestione della farmacia comunale posta all'interno del Centro commerciale di via S. Maria a Castagnolo.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO:

- ☐ Oggetto del contratto "Concessione del servizio di gestione della farmacia comunale";
- ☐ contratto stipulato a seguito di selezione ad evidenza pubblica il 28/09/2007 della durata di 18 anni;
- ☐ è stata versata una somma una tantum al momento dell'affidamento pari a € 1.200.000 (un milioneduecentomila euro, oltre iva);
- ☐ la società affidataria, Farmapiana s.p.a., versa al comune un canone annuale quantificato nel 8.05% del fatturato dell'anno precedente;
- ☐ il contratto include la carta dei servizi che enumera le prestazioni, i servizi e gli standard di qualità che devono informare il servizio.

C) IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Farmapiana s.p.a, sede legale a Campi B.zio (FI) Via P.P. Pasolini n. 28 (P.I. 5343300488).

Il servizio si svolge regolarmente; gli uffici comunali hanno visionato i documenti

contabili degli ultimi 5 anni rilevando una crescita del fatturato con tendenza in positivo; i servizi erogati ai cittadini sono quelli previsti nella carta dei servizi adottata. E' opportuno tenere presente che i locali della Unicoop Firenze dove è situata la farmacia, sono piccoli per la tipologia di esercizio e questo rende difficile organizzare ulteriori servizi ai che richiedano uno spazio dedicato.

Non sono pervenute lamentele da parte della cittadinanza agli uffici comunali.

La società versa regolarmente il canone annuale e non ci sono contenziosi in corso.

Il Responsabile del Settore 4
Geom.Luca Betti



Firmato digitalmente da:

BETTI LUCA

Firmato il 10/12/2024
15:21

Seriale Certificato:
2210102

Valido dal 17/02/2023 al
17/02/2026

InfoCamere Qualified
Electronic Signature CA